



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Roma, data protocollo

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

e, p. c. Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Alla Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico
S E D E

Alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
ROMA CAPANNELLE

Alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
S E D E

Alla Direzione Centrale per la Formazione
ROMA CAPANNELLE

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane
S E D E

Alla Direzione Centrale per gli Affari Generali
S E D E

All' Ufficio Centrale Ispettivo
ROMA CAPANNELLE

Agli Uffici di staff del Capo Dipartimento
S E D E

Agli Uffici di Staff del Capo del C.N.VV.F
S E D E

TRASMESO VIA PEC



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

OGGETTO: Maggiori risorse derivanti dall'attività di vigilanza ex art. 46 c.7 del d.lgs. n. 81/2008 ai fini della riassegnazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direttive.

1. Premessa

Il decreto legislativo n. 81 del 09 Aprile 2008, all'articolo 46, comma 7, prevede che:
“Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”.

Le “maggiori risorse” cui fa riferimento la norma sono quelle derivanti dalle ammende comminate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - in virtù dei compiti di vigilanza ad esso affidati in materia di prevenzione incendi - per i comportamenti illeciti, sanzionati dal d.lgs. n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - T.U.S.L.).

Tali maggiori risorse sono costituite:

- dagli importi afferenti a nuove ammende introdotte dal d.lgs 81/2008 (art. 46, comma 7);
- dalla differenza fra l'importo delle ammende previste dalla previgente normativa di settore ed i nuovi importi fissati dal citato dal d.lgs. 81/2008.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, dopo gli approfondimenti necessari, hanno istituito una specifica voce d'entrata al bilancio dello Stato, nella quale confluirà la quota parte delle ammende corrispondente alle maggiori risorse richiamate dalla norma in argomento.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 12/E del 17 marzo 2016, ha provveduto all'istituzione di un apposito codice tributo, da indicare nel modello F23, riferito alla predetta quota parte delle sanzioni.

Con la presente nota si forniscono le istruzioni in merito alla corretta individuazione delle quote di sanzione da associare al preesistente codice tributo (741T) ed a quello di nuova istituzione (8AET).

Il d.lgs. n. 81/2008, infatti, non costituisce un testo meramente compilativo ma, come sopra specificato, introduce elementi innovativi, sia riguardo alla rimodulazione delle sanzioni penali già previste nella previgente normativa (es. d.p.r. n. 547/55; d.lgs. n. 626/94 come modificato dal d.lgs. n. 242/96; d.lgs. n. 493/94), sia riguardo alla previsione di ulteriori sanzioni correlate a nuove fattispecie di reato.

Si evidenzia che detta rimodulazione non è caratterizzata da un incremento percentuale fisso per tutte le sanzioni, ma da incrementi differenziati per diverse fattispecie di reato. A



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

decorrere dal 1° luglio 2013, inoltre, data di entrata in vigore della disposizione prevista all'art. 9, comma 2, del decreto legge n. 76/2013 (che novella l'articolo 306 comma 4-bis del d.lgs. n. 81/2008), tutte le ammende ivi previste sono state ulteriormente incrementate, in modo indifferenziato, del 9,6%.

2. Modalità di calcolo delle maggiori risorse

I criteri per il calcolo delle quote che dovranno essere riportate, unitamente ai relativi codici tributi, nel modello 6/PG (*comunicazione al contravventore di ammissione al pagamento dell'ammenda*) allegato alla Circolare del Ministero dell'Interno del 23 gennaio 1996, n.3, concernente le modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro di cui al d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, sono di seguito riportati.

Per ciascun reato contestato, e verbalizzato nei modelli Mod. 1/PG e 3/PG, si provvederà ad individuare la corrispondente sanzione pecuniaria prevista dal d.lgs. n. 81/2008 incrementata del 9,6%, che dovrà essere suddivisa nelle seguenti due quote:

- la misura della sanzione pecuniaria (un quarto dell'ammenda massima) prevista per la stessa fattispecie di reato dalla legislazione **previgente** al d.lgs. n. 81/2008 (da associare al codice tributo "741T");
- la differenza tra l'importo della sanzione pecuniaria prevista dal d.lgs. n. 81/2008 (un quarto dell'ammenda massima incrementata del 9,6%) e quello della sanzione pecuniaria del precedente punto (da associare al codice tributo "8AET");

Nel caso in cui più fattispecie di reato siano sanzionate con un'unica ammenda, come quelle previste nell'allegato IV in riferimento all'articolo 68, comma 2 del dlgs n. 81/2008, la misura delle maggiori risorse da associare al codice tributo "8AET" si ottiene sottraendo dall'importo dell'ammenda massima vigente il valore scaturito dalla media aritmetica degli importi delle singole ammende massime previsti per le corrispondenti fattispecie di reato precedentemente sanzionate singolarmente.

3. Software di calcolo delle maggiori risorse

Allo scopo di agevolare le operazioni di calcolo delle due suddette componenti dell'ammenda, come prevista dal d.lgs. n. 81/2008, per ogni specifico reato accertato, si è ritenuto utile sviluppare uno strumento informatico utilizzabile con i programmi di fogli di calcolo in uso al Corpo Nazionale.

Al riguardo è stato predisposto l'apposito software "*magrisart46c7.xls*" in cui sono preimpostate quasi tutte le fattispecie di reato in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il *download* di tale file può essere effettuato accedendo alla intranet nella sezione "*Prevenzione e sicurezza - direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica*".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Tale strumento, attraverso la “spunta” delle caselle relative ai reati desunti dai verbali di accertamento (mod.1/PG e 3/PG), calcola automaticamente le suddette componenti della sanzione pecuniaria, associate ai corrispondenti codici tributo, che dovranno essere corrisposte dal contravventore.

4. Istituzione di nuovo codice ente per gli Uffici centrali del C.N.VV.F.

I “codici ente” indicati nella lettera circolare Ministero dell'Interno P968/4101 sott. 72/C.1.(18) del 12.06.1998 sono integrati con il codice “ZAE” identificativo del “Corpo nazionale dei vigili del fuoco – uffici centrali”.

5. Modalità di compilazione dei modelli F23

Premesso che le modalità di compilazione del modello F23 sono diramate dall'Agenzia delle Entrate, si ritiene utile fornire le seguenti informazioni ad integrazione di quelle contenute nella lettera circolare Ministero dell'Interno P968/4101 sott. 72/C.1.(18) del 12.06.1998.

In riferimento alle voci del riquadro "dati del versamento" del modello F23 si precisano i contenuti per la compilazione dei seguenti campi:

- **Campo 6 (UFFICIO o ENTE):** va compilato con la codifica attribuita al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco procedente: “ZXX”, dove i caratteri “XX” devono essere sostituiti dalla sigla della rispettiva provincia (ad. es. Comando provinciale di Roma: ZRM); qualora il soggetto erogante la sanzione siano gli Uffici Centrali del C.N.VV.F., dovrà essere compilato con il codice “ZAE”; il “sub-codice” non va compilato;
- **Campo 8 (CONTENZIOSO):** da non compilare;
- **Campo 9 (CAUSALE):** va compilato con la sigla “PA”;
- **Campo 10 (ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO):** vanno indicati l'anno e il numero del verbale di accertamento di reato (mod. 1/PG-3/PG di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 3 del 23 gennaio 1996), ad es. per il verbale n. 36UPG/2016 si devono compilare i campi come segue “2 0 1 6 | 3 6”;
- **Campo 11 – Campo 12 – Campo 13:**

11. CODICE	12. DESCRIZIONE	13. IMPORTO
---------------	-----------------	-------------



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

TRIBUTO		
741T	Multe inflitte dalle Autorità Giudiziarie e Amministrative	indicare la somma delle sanzioni pecuniarie previste per le stesse fattispecie di reato nella legislazione previgente al d.lgs n. 81/2008;
8AET	Maggiorazioni delle sanzioni in materia di prevenzione degli incendi – articolo 46, comma 7, del d.lgs n. 81/2008	Indicare la differenza tra la sanzione pecuniaria (un quarto dell'ammenda massima incrementata del 9,6%) prevista dal d.lgs n. 81/2008 e la sanzione pecuniaria relativa al codice "741T";
TOTALE		Indicare la somma dei suindicati importi;

Le suddette informazioni relative alla compilazione dei Campi 11, 12 e 13 dovranno essere indicate nella nota di comunicazione di ammissione al pagamento, effettuata con il modello 6/PG della citata Circolare n. 3 del 23 gennaio 1996, nonché rinviare alle istruzioni per la compilazione del modello F23 diramate dall'Agenzia delle Entrate.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle indicazioni fornite.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)